

# ORIGINALE CITTA' DI BENEVENTO

Prot. 2282  
del 05/01/2017

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 1

Del 05/01/2017

Oggetto: Approvazione schema protocollo d'azione per la vigilanza collaborativa tra ANAC e Comune di Benevento.

L'anno duemilaseicentesimo <sup>dicembre</sup> il giorno 5 del mese di gennaio alle ore 12.30 nella sala della Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente	
Mario Clemente Mastella	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erminia Mazzoni	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luigi Ambrosone	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Amina Ingaldi	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Patrizia Maio	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mario Pasquariello	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Oberdan Picucci	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Antonio Reale	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vincenzo Russi	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maria Carmela Serluca	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Totale Presenti 7

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Andrea Lanzalone

Partecipa in qualità di Segretario Generale il D.ssa ~~Maria Carmina Cotugno~~ con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Mario Clemente Mastella



IL SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa Maria Carmina Cotugno  
Dr. Andrea Lanzalone



## Il Vice Sindaco Assessore alla Trasparenza e Legalità

### Visti:

-l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che sono trasferiti all'ANAC anche "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

- l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, all'Autorità Nazionale Anticorruzione che svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

- l'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;

### Considerato:

-che con atto n. 123 del 2.9.2016 la Giunta comunale ha deliberato di richiedere all'ANAC di aderire alla sottoscrizione di un protocollo di vigilanza collaborativa con la medesima Autorità;

-che, conseguentemente, il Sindaco con nota prot. n.90206 del 20.10.2016 ha trasmesso all'Anac l'istanza di sottoscrizione del citato protocollo;

-che l'Autorità con nota prot.0175492 del 25.11.2016 ha comunicato che il Consiglio dell'Autorità aveva deliberato di procedere con l'attivazione della vigilanza collaborativa con il Comune di Benevento limitatamente a due appalti, demandando la scelta al Comune tra quelli maggiormente rilevanti sia per entità economica e strategica che per elevato rischio di infiltrazione criminale;

-che, con la stessa nota ha trasmesso l'unito schema di protocollo di vigilanza collaborativa


Tutto ciò premesso

### PROPONE

-di procedere all'approvazione dell'allegato schema di Protocollo di Azione, proposto dall'ANAC, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che contiene condizioni e modalità di espletamento della vigilanza collaborativa, dando mandato al Sindaco di procedere alla sua sottoscrizione .

**Benevento**


**Il Vice Sindaco Assessore alla Trasparenza e Legalità**  
**Avv. Erminia Mazzoni**



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 T.U.E.L. 267/2000, omettendo il parere contabile in quanto il presente atto non comporta spese.

**Benevento**

**Il Vice Segretario Generale**  
**Dr. Andrea Lanzalone**



## **La Giunta Comunale**

Fatta propria la relazione del Vice Sindaco Assessore alla Trasparenza e Legalità ;  
Visto il parere favorevole ex art. 49 del TUEL 267/2000;  
Con Voti Unanimi

### **delibera**

di approvare l'allegato schema di Protocollo di Azione, proposto dall'ANAC, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che contiene condizioni e modalità di espletamento della vigilanza collaborativa, dando mandato al Sindaco di procedere alla sua sottoscrizione.

di rendere al presente immediatamente esecutiva.



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione

LOGO Comune BENEVENTO

## PROTOCOLLO DI AZIONE

### VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA CITTA' DI BENEVENTO

#### PREMESSO CHE:

- L'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- l'art. 213, comma 3, lett. h) del Codice prevede che per affidamenti di particolare interesse, l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni

appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;

- il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;

### CONSIDERATO CHE

- In data 20.10.2016, la Città di Benevento ha inoltrato all'ANAC richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa in relazione al programma straordinario di interventi legato alla calamità naturale che ha colpito il territorio del Comune di Benevento il 15 ottobre 2015, ai programmi di interventi realizzati mediante investimenti comunitari, ai contratti di servizi e forniture di notevole rilevanza economica e nei casi in cui l'Autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all'art. 32 comma 1 del D.L. 90/2014, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali;
- La richiesta della Città di Benevento riguarda tutte le ipotesi di cui all'art. 4, comma 2 del citato Regolamento;
- Ai fini dell'espletamento di una efficace e mirata collaborazione, la vigilanza collaborativa deve essere effettuata limitatamente ad un numero contenuto di appalti, anche in considerazione del fatto che le osservazioni ed i suggerimenti che l'Autorità potrà formulare nel corso dell'espletamento di tale tipologia di vigilanza potranno essere estesi dalla stazione appaltante a tutte le procedure poste in essere nel settore dei contratti pubblici;

### TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità'), nella persona del Presidente, Raffaele Cantone

E

La Città di Benevento, nella persona del Sindaco, Mario Clemente Mastella, sottoscrivono il presente

### PROTOCOLLO DI AZIONE

#### Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

## Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa anche preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree considerate particolarmente critiche, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività prevista dall'art. 4.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

## Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività di vigilanza preventiva-collaborativa che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici e sarà espletata su due appalti scelti dalla Città di Benevento tra quelli maggiormente rilevanti sia per entità economica e strategica sia per elevato rischio di infiltrazione criminale.

## Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

a) determinazione a contrarre;

b) atti della procedura di affidamento:

- bandi di gara o lettere di invito nel caso di procedura negoziata o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta;
- disciplinari di gara;
- capitolati;
- schemi di contratto;
- provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura;
- verbali di gara, ivi inclusi i verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- provvedimenti di aggiudicazione.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

## Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Città di Benevento, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l'esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.

2. La Città di Benevento si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:

“La Città di Benevento si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.

3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Azione, la Città di Benevento invia all'Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

## Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte della Città di Benevento;

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette alla Città di Benevento.

In tale ipotesi, la Città di Benevento:

a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;

b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

## **Articolo 7**

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di mesi dodici (12) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

## **Articolo 8**

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l'Autorità e la Città di Benevento procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.

## **Articolo 9**

(Prerogative della Città di Benevento)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della Città di Benevento, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.
2. Qualora la Città di Benevento avesse necessità dell'attività consultiva di ANAC anche sul quadro normativo di riferimento a base della propria attività, potrà presentare, al di fuori del Protocollo, richieste di parere ai competenti Uffici ai sensi di quanto previsto dal Regolamento ANAC del 14 gennaio 2015.

Roma, .....

Il Presidente dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione

*Raffaele Cantone*

Il Sindaco della Città di Benevento

*Mario Clemente Mastella*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno *11-1-2017* per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.);
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. .... di prot. ai Capigruppo consiliari ( art.1254, comma 2 del T.U. 267/2000).

Li *11-1-2017*

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE  
(*Francesco MUCCI*)



Il Segretario Generale

IL MESSO SEGRETARIO GENERALE  
(*Dott. Maria Carmina Cotugno*)  
Dr. Antonio Lanzetta

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

(*Dott. Maria Carmina Cotugno*)